

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito AVS/IPG/PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
nadine.schuepbach@bsv.admin.ch

Revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma delle PC AVS/AI): procedura di consultazione

Gentili Signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni relative al progetto di revisione parziale della LPC messo in consultazione dal Consiglio federale lo scorso 25 novembre 2015.

Prendiamo peraltro atto con piacere che il Rapporto esplicativo è stato prodotto anche in lingua italiana.

PREMESSA

Le prestazioni complementari all'AVS/AI (di seguito: PC) sono riconosciute in Svizzera dal 1966. La loro legittimazione politica e sociale è incontestabile.

Negli ultimi 10 anni si sono però palesate lacune e distorsioni che incidono in misura significativa sull'evoluzione della spesa, presa a carico in buona misura dai Cantoni.

Concordiamo quindi sulla necessità di rivedere l'attuale dispositivo federale che interessa le PC e condividiamo l'indirizzo degli adeguamenti posti in consultazione.

In questo senso il Consiglio federale propone una riforma interessante con obiettivi condivisibili, in particolare in materia di liquidazione del capitale di secondo pilastro, di correzione

degli iniqui effetti soglia, di risposta alle esigenze cantonali per quanto riguarda la riduzione dei premi dei beneficiari PC.

Riteniamo però che questi necessari e condivisi cambiamenti rispondano parzialmente alle criticità che condizionano, dall'interno e dall'esterno, le PC.

Da una parte siamo convinti che l'intervento sociale delle PC debba essere coerente con l'obiettivo costituzionale della garanzia del fabbisogno esistenziale.

Dall'altra, ritenuto che con il passare del tempo le PC stanno diventando anche una vera e propria assicurazione sociale delle cure, va individuata una nuova soluzione federale per rispondere ai bisogni legati alla perdita di autonomia della persona, in particolare anziana.

La revisione LPC in consultazione non considera sufficientemente questi aspetti e non consente di rispondere efficacemente alla preoccupante evoluzione dei costi delle PC.

Il nostro auspicio, come Cantone, è che la Confederazione metta in atto ulteriori adeguamenti e riforme che consentano di rispondere ai nuovi bisogni e a contenere l'evoluzione della spesa delle PC.

A nostro avviso e limitatamente alla PC, le sfide alle quali occorre rispondere interessano tre ambiti:

- Diritto costituzionale

L'evoluzione delle PC deve considerare tre principi sanciti dalla Costituzione federale: il principio della responsabilità individuale e sociale di cui all'art. 6, il principio della promozione della proprietà abitativa di cui all'art. 108 e quello della garanzia del fabbisogno vitale di cui all'art. 112a.

- Sicurezza sociale

L'evoluzione demografica e delle aspettative di vita, nonché l'aumento della necessità di cure sono preoccupanti sfide con le quali la nostra società è confrontata; queste sfide interessano tutta la popolazione – benestanti e meno abbienti – in egual misura. Le PC non devono essere la risposta ai bisogni di quella fascia della popolazione che dispone di mezzi propri e può quindi far capo alla sua responsabilità individuale: è dunque opportuno che il sistema non consenta a queste persone di poter beneficiare di queste prestazioni; semplici strumenti di provata efficacia potrebbero consentire di raggiungere tale obiettivo, quali ad esempio una chiara definizione delle soglie e dei limiti d'accesso.

- Politica redistributiva

In Svizzera la copertura del fabbisogno vitale è garantita tramite le PC e le prestazioni d'aiuto sociale (assistenza sociale); la fonte di finanziamento di queste prestazioni è di tipo non contributivo, quindi fiscale (artt. 12 e 112a Cost. fed.).

Lo scopo delle prestazioni complementari AVS/AI è quello di garantire il fabbisogno vitale alla fascia precaria della popolazione anziana, superstite ed invalida, che non dispone di sufficienti risorse economiche; per gli altri cittadini l'erogazione di prestazioni finanziate tramite la fiscalità non è giustificata. È necessario quindi adeguare le PC, per garantire anche in futuro una politica redistributiva sostenibile per tutta la cittadinanza.

Occorre, in particolare, considerare maggiormente la sostanza della quale i beneficiari di PC potrebbero liberamente disporre, introdurre una soglia d'accesso e un importo massimo di PC erogabile, un sistema di finanziamento delle cure mirato, una migliore garanzia esistenziale tramite l'assicurazione invalidità e una più chiara ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni.

In termini generali, riteniamo che gli adeguamenti posti ora in consultazione costituiscano un passo nella giusta direzione; dovranno comunque essere urgentemente messe in atto ulteriori misure – nel contesto dell’attuale riforma delle PC – mirate, in particolare, a contenere l’evoluzione della spesa.

LE NOSTRE ASPETTATIVE SUGLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

L’avamprogetto posto in consultazione propone due modifiche che incidono in misura limitata sulla spesa legata alle PC: ci riferiamo agli adeguamenti proposti in relazione al capitale del secondo pilastro ed a quelle riferite alla riduzione dei premi nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie per i beneficiari di PC (di seguito: Ripam PC).

A mente dello scrivente Consiglio di Stato, è evidente come gli adeguamenti proposti non consentano in modo sufficiente di contenere la spesa.

Dal comunicato stampa dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (di seguito: UFAS) del 25 novembre 2015 si rileva che:

“Attualmente la Confederazione e i Cantoni spendono circa 4.7 miliardi franchi per le PC. A seconda della variante adottata per la liquidazione in capitale, la riforma delle PC comporterà uno sgravio delle uscite per le PC pari, rispettivamente, a circa 171 e 152 milioni di franchi nel 2022, di cui 51 o 45 milioni per la Confederazione e 120 o 107 milioni per i Cantoni. Inoltre, nel 2022 l’adeguamento dell’importo minimo delle PC e la nuova regolamentazione relativa al computo del premio dell’assicurazione malattie faranno risparmiare ai Cantoni 116 milioni di franchi nel sistema di riduzione dei premi”.

Non bisogna dimenticare che, parallelamente alla riforma delle PC, il Consiglio federale ha proposto un aumento dei massimali d’affitto nelle PC. Dal messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 2014 (n. 14.098; FF 2015 765 segg. e 791 segg.) si rileva che l’aumento delle pigioni massime comporterà, nel 2022, un aumento della spesa pari a 168 milioni.

Con il risparmio (massimo) dovuto alla riforma delle PC di 171 milioni e l’aumento di spesa dovuto ai nuovi massimali d’affitto nelle PC di 168 milioni, il contenimento effettivo della spesa ammonterebbe a 3 milioni (senza considerare le misure che interessano la Ripam PC), ciò che corrisponderebbe a poco più dello 0.5 per mille rispetto al volume totale di spesa delle PC (4.7 miliardi).

Riteniamo che la riforma delle PC dovrebbe consentire un contenimento della spesa superiore ai 171 mio previsti. Si potrebbe ipotizzare una percentuale attorno al 7% della spesa attuale. La premessa per affrontare questo importante aspetto è quella di evadere contemporaneamente la riforma in consultazione e, sospendendola, quella in discussione in Parlamento sui massimali d’affitto. Ciò consentirebbe di avere la visione completa per definire anche le priorità economiche. Diversamente, la riforma PC sarebbe condizionata da un adeguamento puntuale degli importi massimi di pigione. Questo approccio non intaccherebbe il principio costituzionale della garanzia del minimo vitale e non trasferirebbe oneri sull’assistenza sociale.

SUI PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Misure per promuovere l'impiego di mezzi propri ai fini della previdenza per la vecchiaia e l'invalidità

(capitolo 2.1 del rapporto esplicativo)

Le persone che dispongono di una solida previdenza professionale o di risparmi individuali hanno una minor propensione a dover ricorrere alle PC per il loro sostentamento. In generale, occorre quindi sostenere e incentivare misure che consentano di accantonare gli averi previdenziali e il risparmio individuale.

Limitazione dei versamenti in capitale della previdenza professionale **(capitolo 2.1.1 del rapporto esplicativo)**

Si prevede di limitare la possibilità di liquidare sotto forma di capitale l'avere di vecchiaia al momento del pensionamento. Si propongono due varianti:

1. Escludere la possibilità della liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria, consentendo così unicamente il pagamento sotto forma di rendita.
2. Consentire di riscuotere sotto forma di capitale al massimo la metà del citato avere di vecchiaia, consentendo così di riscuotere il resto sotto forma di rendita.

Ogni franco in più percepito sotto forma di pensione del secondo pilastro è un franco in meno di PC da erogare: questo assunto deve essere debitamente considerato nella riforma delle PC.

La statistica UFAS 2014 sulle PC (indagine relativa ai prelievi di capitale; nota 31 del rapporto esplicativo) ha messo in evidenza come circa il 33% dei beneficiari di PC all'AVS ha effettuato un prelievo di capitale dal secondo pilastro.

A nostro avviso occorre mettere in atto misure che consentano di contenere/diminuire il rischio che una persona debba, al suo pensionamento, ricorrere alle PC perché ha un secondo pilastro insufficiente. Occorre evitare che gli assicurati possano consumare il capitale del secondo pilastro e poi dover ricorrere all'aiuto delle PC, rimettendosi così allo Stato per il loro sostentamento: il secondo pilastro è infatti finalizzato, conformemente alla Costituzione federale, alla previdenza.

Riteniamo più sensato, piuttosto che prevedere un divieto generalizzato di poter prelevare il capitale del secondo pilastro, di operare una valutazione differenziata e orientata al rischio: concordiamo, quindi, sul fatto che l'esclusione delle possibilità di liquidazione in capitale debba essere limitata all'avere di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria.

Versamento dell'avere di vecchiaia come liquidazione in capitale **(capitolo 2.1.1.2 del rapporto esplicativo)**

Per garantire la sicurezza dell'avere di vecchiaia del secondo pilastro occorre tenere in considerazione l'instabilità del mercato dei capitali, nonché il fatto che le aspettative di vita dei beneficiari di rendita sono aumentate. A nostro parere, qualsiasi, totale o parziale, divieto del prelievo in capitale dell'avere di vecchiaia, deve considerare questi assunti.

Ci pronunciamo per la variante 1 messa in consultazione (nessun versamento dell'avere di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria come liquidazione in capitale), che permette all'assicurato di preservare il suo avere di vecchiaia del secondo pilastro, diminuendo così il rischio che lo stesso venga consumato con conseguente impatto a livello di spesa per le PC.

***Pagamento in contanti della prestazione d'uscita per l'avvio di un'attività indipendente
(capitolo 2.1.1.3 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto in esame si propone di introdurre un divieto generalizzato di prelevare sotto forma di capitale la prestazione d'uscita della previdenza professionale obbligatoria per quelle persone che avviano un'attività indipendente e non sono, quindi, più soggette alla previdenza professionale obbligatoria.

In termini di rischio per le PC, condividiamo le preoccupazioni evidenziate nel Rapporto esplicativo, connesse alla possibilità attualmente concessa dalla LPP, per chi avvia un'attività indipendente, di prelevare la prestazione d'uscita.

Riteniamo vi sia un'ulteriore categoria di indipendenti per i quali sussiste un rischio di dover ricorrere alle PC all'età del pensionamento: si tratta di quegli indipendenti che continuano nella loro attività indipendente fino al pensionamento, riuscendo a preservare il capitale del secondo pilastro prelevato in precedenza, ai quali però nel corso dell'attività stessa non è consentito per legge di ricostruire il loro avere di vecchiaia. Se questi indipendenti non riusciranno, alla cessazione dell'attività, a liquidare o cedere dietro adeguato compenso la loro azienda, essendo quindi costretti ad utilizzare tali fondi a fini previdenziali, anche per loro vi è il rischio che, prima o poi, essi debbano ricorrere alle PC.

Concordiamo solo in parte con quanto proposto.

Non condividiamo l'introduzione di un divieto generalizzato di poter prelevare sotto forma di capitale la prestazione d'uscita della previdenza professionale obbligatoria, che impedirebbe in molti casi la messa in atto di idee imprenditoriali e la costituzione di aziende che potrebbero aver successo. Ci sembra comunque opportuno introdurre una limitazione: ad esempio, che è possibile prelevare la metà del capitale accumulato.

Inoltre, riteniamo necessario che il campo di applicazione personale del secondo pilastro in forma obbligatoria sia esteso ai lavoratori indipendenti con un reddito limitato (piccoli indipendenti): in effetti, questa categoria di persone è particolarmente a rischio finanziario al raggiungimento della pensione e, tendenzialmente, deve far capo alle PC, in buona misura finanziate dai Cantoni.

Sosteniamo infine la proposta di non introdurre limitazioni nel prelievo in capitale per l'acquisto dell'abitazione primaria: l'accesso alla proprietà è un diritto costituzionale e il controvalore di quanto prelevato dal secondo pilastro è relativamente garantito.

***Abbassamento delle franchigie applicate alla sostanza complessiva
(capitolo 2.1.2.2 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto messo in consultazione si propone di diminuire le attuali franchigie sulla sostanza complessiva, e meglio dagli attuali fr. 37'500 a fr. 30'000 per le persone sole rispettivamente da fr. 60'000 a fr. 50'000 per i coniugi.

Secondo quanto proposto, rimarrebbero invece invariati gli importi per i figli (fr. 15'000) e quelli relativi alla sostanza immobiliare primaria abitata (fr. 112'500 rispettivamente fr. 300'000 se uno dei coniugi vive in istituto o in ospedale).

Come il Consiglio federale, siamo del parere che le PC, quali prestazioni di fabbisogno, debbano essere accordate in modo mirato solo a chi ne ha realmente bisogno e non a quanti potrebbero ancora, perlomeno per un certo periodo, attingere a risorse proprie.

Condividiamo quindi la proposta di diminuire le franchigie sulla sostanza complessiva che, con il nuovo sistema di finanziamento delle cure, sono state aumentate dal 2011. Riteniamo però che il valore delle franchigie sulla sostanza complessiva debba essere riportato a quello antecedente al 2011, cioè fr. 25'000 per le persone sole rispettivamente fr. 40'000 per i coniugi e fr. 15'000 per i figli.

Con il nuovo sistema di finanziamento delle cure, era stata introdotta una franchigia più elevata per la sostanza immobiliare primaria abitata (fr. 300'000), se uno dei coniugi vive in istituto o in ospedale e l'altro vive in un immobile di proprietà di uno dei coniugi stessi oppure se il beneficiario di PC è titolare del diritto ad un assegno per grandi invalidi (di seguito: AGI) e vive in un immobile di sua proprietà o di proprietà del coniuge; per gli altri casi, la franchigia era invece rimasta a fr. 112'500.

Rammentiamo che, fino al 2007, la franchigia era in ogni caso di fr. 75'000.

L'attuale importo di fr. 300'000 privilegia quanti posseggono beni immobili, in contrasto con il principio costituzionale della responsabilità individuale. In questa situazione, chi possiede un immobile può percepire una PC, dovendo quindi attingere a fondi propri soltanto in misura limitata o addirittura nulla per garantire il suo sostentamento. Questi beneficiari di PC sono innegabilmente avvantaggiati rispetto ad altri beneficiari di PC che hanno destinato i loro capitali ad altri scopi. L'attuale franchigia consente inoltre al beneficiario di PC di conservare la sua sostanza immobiliare primaria, a vantaggio anche dei suoi eredi. Il tutto a carico di quanti pagano le imposte.

Seppur contrari ad introdurre un divieto al prelievo in capitale della previdenza professionale obbligatoria per l'acquisto dell'abitazione primaria, reputiamo che non è tramite le PC che si debba garantire l'accesso alla proprietà. In ambito di garanzia del minimo vitale tramite la fiscalità, il privilegio di cui godono i proprietari di beni immobili non è più sostenibile.

Riteniamo che debbano essere adeguate anche le franchigie sulla sostanza immobiliare primaria abitata se uno dei coniugi vive in istituto o in ospedale e l'altro vive in un immobile di proprietà di uno dei coniugi stessi oppure se il beneficiario di PC è titolare del diritto ad un AGI, e meglio facendo in ogni caso capo alla franchigia di fr. 112'500.

In alternativa, proponiamo di valutare la possibilità di poter gravare la sostanza immobiliare primaria abitata, di proprietà di un beneficiario di PC, da un pegno immobiliare in favore delle PC stesse, da far valere al momento del decesso. Possibilità, peraltro, prevista nella LPC fino al 2007.

Le nostre proposte consentirebbero di garantire il minimo esistenziale ai beneficiari di PC, senza provocare trasferimenti nei confronti delle prestazioni d'aiuto sociale.

Computo della rinuncia della sostanza (capitolo 2.1.3 del rapporto esplicativo)

Si propone di modificare il sistema di computo alla sostanza (compreso il capitale del secondo pilastro) alla quale il beneficiario di PC ha volontariamente rinunciato, e meglio che sussista rinuncia a sostanza quando la stessa è avvenuta senza obbligo legale, motivi gravi oppure dietro controprestazione adeguata; viene inoltre introdotto un limite annuo di consumo – corrispondente al 10% della sostanza medesima rispettivamente fr. 10'000 se la sostanza è inferiore a fr. 100'000 – oltre il quale se la spesa non è giustificata, né da un obbligo legale né da altri motivi validi (motivi gravi), il relativo importo viene computato nel calcolo della PC.

Concordiamo sulla necessità di disciplinare nella LPC in modo più chiaro e giuridicamente vincolante il concetto di rinuncia a sostanza. Tale definizione non compromette le possibilità di scelta di ogni cittadino di cosa fare della sostanza che gli appartiene. Piuttosto l'adeguamento proposto consente di dotarsi della possibilità di sanzionare adeguatamente il comportamento di quegli anziani che, nel corso della loro vita, si sono privati di una parte importante del loro patrimonio, al di là di quanto sarebbe stato necessario, in contrasto con il principio costituzionale della responsabilità individuale. Nel contempo, quanto proposto consente di contenere le attuali disparità di trattamento rispetto agli anziani che hanno una sostanza esigua o nulla e che dipendono dalle PC.

In questo senso, sottoscriviamo anche l'introduzione dell'eccezione relativa al consumo di sostanza quando questa è inferiore a fr. 100'000.

Riconosciamo infine come, correttamente, gli adeguamenti proposti non siano mirati al risparmio.

In conclusione, siamo favorevoli a quanto proposto.

Calcolo della sostanza netta dei proprietari d'immobili (capitolo 2.1.4 del rapporto esplicativo)

Il sistema attuale delle PC privilegia due volte i proprietari di sostanza immobiliare primaria abitata: anzitutto, perché tale sostanza è computata al valore di stima fiscale (cantonale) e, in secondo luogo, in quanto prima del computo della sostanza viene dedotta la franchigia (fr. 112'500 oppure fr. 300'000). L'attuale impostazione delle PC, nella prassi, conduce spesso a far sì che il valore computato nel calcolo della PC risulti essere inferiore ai debiti ipotecari che gravano l'immobile. In siffatte costellazioni, le reali condizioni economiche del beneficiario di PC non sono debitamente considerate.

Con l'avamprogetto messo in consultazione si propone di modificare il sistema di computo dei debiti ipotecari, che non saranno più dedotti dal valore della sostanza complessiva bensì dal solo valore della sostanza immobiliare.

Siamo favorevoli all'adeguamento proposto.

Proponiamo che tale modifica si cumuli con quella relativa all'abbassamento delle franchigie applicate alla sostanza complessiva (capitolo 2.1.2.2. del Rapporto esplicativo). La valutazione del valore della sostanza dovrà così essere effettuata come nell'AVS (art. 23 cpv. 1 OAVS risp. 29 cpv. 3 OAVS), quindi in funzione della tassazione dell'imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonale.

Attribuzione della sostanza dei coniugi (capitolo 2.1.5 del rapporto esplicativo)

Fondamento dell'attuale sistema di attribuzione della sostanza fra i due coniugi in funzione del calcolo della PC, quando uno vive a casa e l'altro in istituto, è quello di evitare casi di rigore. L'obiettivo dell'attuale impostazione è duplice: di fare in modo che il ricovero in istituto di uno dei coniugi non gravi finanziariamente sull'altro coniuge che vive a casa ed evitare che quest'ultimo debba far ricorso alle PC per il suo sostentamento. Nell'attuale ordinamento, il diritto alla PC risulta così essere prioritario rispetto all'obbligo per i coniugi, sancito dall'art. 163 CCS, di provvedere al debito mantenimento della famiglia in funzione delle proprie forze.

Con l'avamprogetto in consultazione si propone di computare in misura maggiore la sostanza comune nel calcolo delle PC del coniuge che vive in istituto o in ospedale, e meglio ripartendo la sostanza residua (dopo deduzione della franchigia) in ragione di $\frac{3}{4}$ al coniuge in istituto e $\frac{1}{4}$ al coniuge che vive a casa (e non al 50-50 come attualmente).

Sottoscriviamo il proposto adeguamento, che interessa unicamente le coppie sposate che, oltre all'immobile, dispongono di altre riserve finanziarie e, quindi, rientra nello spirito delle PC. Anche se tale adeguamento non avrà significativi effetti in termini di risparmio.

Siamo quindi favorevoli all'adeguamento proposto.

Misure volte a ridurre gli effetti soglia **(capitolo 2.2 del rapporto esplicativo)**

Importo minimo delle PC e situazione attuale ***(capitolo 2.2.1.1 del rapporto esplicativo)***

Secondo la legislazione attuale, al beneficiario di PC viene garantito, a titolo di importo minimo di PC, l'intero importo del premio medio cantonale o della regione di premio non appena le spese riconosciute superano i redditi computabili, quindi sotto forma di riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (Ripam PC).

Dalla statistica federale 2013, risulta che nel 2013 ai beneficiari di PC sono stati accordati 1.472 miliardi a titolo di Ripam PC; nel 2014 erano quasi 1.544 miliardi. Rispetto alla spesa totale per la riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (da 4 a 4.2 miliardi a livello svizzero), la quota di beneficiari con PC è circa del 35%. Tale percentuale si spiega, in particolare, per il fatto che con il dispositivo attuale la Ripam PC copre l'intero premio di cassa malati (se non, spesso, oltre allo stesso), mentre invece gli altri beneficiari di Ripam (ordinaria) si vedono coperta soltanto una parte del premio di cassa malati, che corrisponde spesso a meno del 50% del premio medio.

L'attuale dispositivo è iniquo, perché privilegia incomprensibilmente i beneficiari di PC rispetto agli altri cittadini che si trovano in una situazione economica analoga ma che, invece della Ripam PC, ricevono la Ripam ordinaria.

Adeguamento dell'importo minimo delle PC ***(capitolo 2.2.1.2 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede che l'importo minimo di PC dovrà corrispondere all'importo di Ripam ordinaria massima accordato dal Cantone, quindi alla categoria più sfavorita economicamente esclusi i beneficiari di aiuto sociale (nuovo art. 9 cpv. 1 lett. a) LPC), ma al minimo al 60% del premio medio cantonale o della corrispondente regione di premio (nuovo art. 9 cpv. 1 lett. b) LPC).

L'intenzione di rivedere l'attuale dispositivo – che, come detto, risulta essere sconcertante e privilegia incomprensibilmente i beneficiari di PC – è sicuramente da accogliere favorevolmente e la sosteniamo. L'intendimento è quello di attenuare parzialmente l'attuale effetto-soglia all'entrata nel sistema delle PC rispettivamente all'uscita dallo stesso e rappresenta, in termini di equità, un importante passo nella giusta direzione.

Ciò premesso, riteniamo che la proposta concreta del Consiglio federale non corregga ancora sufficientemente la distorsione del sistema, in virtù della quale anche con una lacuna di reddito di solo 1 franco, è comunque possibile per una persona accedere al diritto alle PC:

attualmente avendo diritto alla Ripam PC di importo corrispondente al (intero) premio forfetario deciso a livello federale, mentre, con la riforma proposta, potendo aver diritto alla Ripam PC di importo corrispondente ad almeno il 60% dello stesso.

Pur se favorevoli al principio di rivedere l'assetto legislativo attuale, riteniamo che i nuovi artt. 9 cpv. 1 lett. a) e b) LPC, così come proposti dal Consiglio federale, non rappresentino ancora la soluzione migliore.

Riteniamo che la determinazione dell'importo minimo delle PC debba quindi essere un compito dei Cantoni.

Infatti, analogamente a quanto previsto dal nostro "Tessiner Modell" di assegni familiari (assegno integrativo e assegno di prima infanzia¹), siamo del parere che l'importo minimo di PC (in termini di Ripam PC) debba corrispondere alla lacuna di reddito che discende dal calcolo di fabbisogno (differenza fra redditi e spese). Riteniamo che questa sia la soluzione ottimale per ovviare all'attuale distorsione del sistema, non da ultimo anche in considerazione del fatto importante che un beneficiario di PC (anche solo in termini di Ripam PC), ha diritto al rimborso delle spese di malattia e invalidità, che sono integralmente finanziate dal Cantone.

***Computo del reddito dell'attività lucrativa nel calcolo delle PC
(capitolo 2.2.2 del rapporto esplicativo)***

La situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità (di seguito: AI) negli ultimi 10 anni è notevolmente migliorata. La percentuale di nuove rendite si è dimezzata, mentre è aumentata la percentuale di rendite parziali. Nel contempo, la percentuale di beneficiari di PC all'AI è aumentata dal 23% al 44%. Il passaggio nell'AI da rendita a misure di inserimento professionale e il fatto che sempre più giovani (in Ticino meno), che non sono quindi stati professionalmente attivi, devono ricorrere all'AI, ha avuto quale effetto che sempre più beneficiari di AI devono ricorrere alle PC.

Ci chiediamo anzitutto se l'adeguamento proposto dal Consiglio federale porterà effettivamente ad uno sgravio delle PC in termini di spesa.

Inoltre, **a nostro avviso, vi è un altro effetto soglia che dovrebbe essere corretto**: i coniugi beneficiari di PC con figli possono attualmente contare su un reddito più elevato rispetto ai coniugi con figli che non hanno diritto alla PC ma lavorano e conseguono un reddito insufficiente: l'effetto soglia si verifica in relazione al fatto che il reddito conseguito è computato soltanto in ragione di 2/3, al fatto che i genitori con figli hanno delle necessità finanziarie accresciute e, infine, per il fatto che le PC non sono imponibili fiscalmente.

***Soppressione del computo privilegiato del reddito ipotetico dell'attività lucrativa
(capitolo 2.2.2.3 del rapporto esplicativo)***

La proposta è di computare interamente nel calcolo PC delle persone parzialmente invalide rispettivamente per il coniuge non invalido (e non più in ragione di 2/3) – previa deduzione della franchigia, che resterà invariata (fr. 1'000 per le persone sole rispettivamente fr. 1'500 per i coniugi) – il reddito ipotetico calcolato in funzione del grado d'invalidità rispettivamente, per il coniuge non invalido, il reddito ipotetico conseguibile secondo le sue qualifiche.

Con tale modifica, si intende rendere più interessante per le persone parzialmente invalide, rispettivamente per i loro coniugi, il conseguimento di un reddito effettivo, ritenuto che questo continuerà ad essere computato solo in ragione dei 2/3.

¹ A tal proposito, rammentiamo che gli assegni integrativo e di prima infanzia, così come le prestazioni d'aiuto sociale, sono prestazioni cantonali coordinate con la riduzione dei premi, nei termini della Laps (legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali; RL 6.4.1.2.).

Nell'ordinamento attuale, le persone invalide beneficiarie di PC rispettivamente i loro coniugi non invalidi sono incentivate ad aumentare il loro reddito effettivo solo nella misura in cui non perdono il diritto alla PC o se ne vedono diminuito l'importo. Nel sistema è, quindi, insito un effetto disincentivante ad incrementare la propria capacità residua al guadagno. Inoltre, per giurisprudenza, il reddito ipotetico computabile per la persona invalida corrisponde all'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per la persona sola di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a) cifra 1 LPC, quindi fr. 19'210 annui: ciò significa che, a titolo di reddito ipotetico, non è possibile considerare né quanto la persona invalida potrebbe conseguire sul mercato del lavoro in ragione delle sue qualifiche professionali e del suo percorso professionale prima dell'invalidità, né il parametro reddituale utilizzato dall'AI per determinare il grado d'invalidità.

Riteniamo che per la persona parzialmente invalida beneficiaria di PC, come pure per il suo coniuge non invalido, per principio e indipendentemente dal grado d'invalidità, occorra eliminare l'attuale computo privilegiato del reddito, sia in termini di reddito ipotetico ma anche di reddito effettivo.

Con questo adeguamento si eliminerebbero realmente gli effetti soglia e l'attuale effetto disincentivante al lavoro del sistema delle PC.

Occorre inoltre definire in modo chiaro in che modo una persona può giustificare di non poter esercitare un'attività lucrativa, in particolare con riferimento agli elementi soggettivi ed oggettivi estranei alla sua invalidità. Va quindi chiarito a livello legislativo (ad esempio a livello di OPC), in quali fattispecie gli sforzi della persona per trovare un posto di lavoro sono ritenuti sufficienti, a giustificazione del mancato computo di un reddito ipotetico da parte dell'organo di esecuzione delle PC (ciò che può essere il caso, ad esempio, quando la persona si è annunciata all'Ufficio regionale di collocamento e, dal profilo quantitativo e qualitativo, dimostra di aver fatto sufficienti sforzi per trovare un posto di lavoro); in tal senso, gli organi di esecuzione delle PC dovrebbero essere tenuti a segnalare i casi ai competenti Uffici cantonali di collocamento.

***Misure esaminate ma scartate: computo del reddito dell'attività lucrativa
(capitolo 2.2.2.5 del rapporto esplicativo)***

L'ipotesi, esaminata ma scartata dal Consiglio federale, di computare interamente (e non in ragione di 2/3) il reddito da attività lavorativa del coniuge non invalido di un beneficiario di PC, contrariamente all'avviso del Consiglio federale, a nostro parere deve essere messa in atto.

***Misure esaminate ma scartate: importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dei figli
(capitolo 2.2.3.1 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto il Consiglio federale ha rinunciato a diminuire gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale dei figli, ancorché essi sono superiori a quelli utilizzati nell'aiuto sociale e nel diritto esecutivo. Si è infatti ritenuto che i sistemi non siano paragonabili.

Condividiamo il principio che tali importi non debbano essere unicamente finalizzati a coprire il fabbisogno vitale dei figli ma debbano anche garantire agli stessi opportunità di sviluppo e formazione. In concreto però vi sono situazioni nelle quali i genitori beneficiari di PC si trovano in una situazione economica migliore rispetto a quelli che non beneficiano di queste prestazioni.

Chiediamo allora che venga rivalutata la scala di equivalenza delle PC per quanto concerne gli importi destinati alla copertura del fabbisogno dei figli.

Un possibile riferimento potrebbe essere il recente studio del Bürobas su mandato della COSAS.

Premi dell'assicurazione sociale ed obbligatoria delle cure medico-sanitarie **(capitolo 2.3 del rapporto esplicativo)**

Computo del premio dell'assicurazione malattie nel calcolo delle PC ***(capitolo 2.3.1 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede di computare nel calcolo delle PC non più, come attualmente, il premio forfettario ma di conferire ai Cantoni la facoltà di computare il premio effettivo quando questo è inferiore al premio forfettario.

Siamo favorevoli al principio di rivedere l'attuale assetto legislativo.

Riteniamo però che spetti ai Cantoni di determinare cosa computare nel calcolo PC a titolo di spesa per la cassa malati: quindi se un premio medio di riferimento definito dal Cantone stesso oppure il premio effettivo fino a concorrenza del premio medio di riferimento.

Versamento dei premi dell'assicurazione malattie e coordinamento con la riduzione dei premi ***(capitolo 2.3.2 del rapporto esplicativo)***

Si propone di riconoscere la Ripam PC (da poi versare direttamente alle casse malati, come finora) nell'ambito della lacuna di reddito che deriva dal calcolo della PC annua: se dal calcolo PC risulta che la lacuna di reddito è inferiore all'importo del premio forfettario, sarà così riconosciuto a titolo di Ripam PC soltanto l'importo corrispondente alla lacuna di reddito.

L'adeguamento proposto costituisce il corollario di quanto da noi auspicato in relazione all'importo minimo di PC.

Siamo quindi favorevoli a questa proposta del Consiglio federale.

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede inoltre, per quegli assicurati che richiedono la PC ed hanno già ricevuto la Ripam ordinaria per il periodo precedente alla decorrenza del diritto alla PC stessa, di computare la Ripam ordinaria quale reddito nel calcolo della PC da versare retroattivamente, con l'obiettivo di evitare onerose procedure di compensazione.

Non condividiamo quando proposto.

Dal 2014 al più tardi, i Cantoni sono tenuti a versare la Ripam direttamente alle casse malati, mentre per i casi di versamento retroattivo vi è già una regola generale (compensazione) – applicabile anche alla Ripam PC – che impedisce doppi versamenti. La messa in atto di quanto proposto dal Consiglio federale richiederebbe importanti adeguamenti informatici oppure un oneroso carico amministrativo per disporre manualmente il necessario; vi sarebbe comunque ancora il rischio di doppi pagamenti, ad esempio se per il periodo dove la PC deve essere versata retroattivamente vi è già un attestato di carenza beni.

Riteniamo quindi che nell'OPC si debba esplicitare una soluzione che consenta di regolare siffatte costellazioni.

Calcolo delle PC per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale **(capitolo 2.4 del rapporto esplicativo)**

Computo della tassa giornaliera solo per i giorni effettivi nel calcolo delle PC ***(capitolo 2.4.1 del rapporto esplicativo)***

Si prevede di computare, nel calcolo delle PC delle persone che vivono in istituto, l'importo della tassa giornaliera solo in pro rata rispetto ai giorni di permanenza effettiva (e non per l'intero mese, come attualmente).

La regolamentazione proposta risolve la stortura generata dal sistema attuale, in virtù del quale il beneficiario di PC si vede riconosciute delle spese che non ha dovuto sostenere.

Sosteniamo la proposta del Consiglio federale.

Prestazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per le cure in istituto ***(capitolo 2.4.2 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto in consultazione si propone di non più riconoscere quale spesa, ai fini del calcolo della PC, la partecipazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai costi delle prestazioni sanitarie in caso di soggiorno in istituto o ospedale (spese di cura).

Sosteniamo la proposta del Consiglio federale.

Soggiorno temporaneo in istituto ***(capitolo 2.4.3 del rapporto esplicativo)***

Con l'avamprogetto si propone di applicare alle persone che risiedono temporaneamente in istituto o ospedale fino ad un massimo di 3 mesi il metodo di calcolo PC delle persone che vivono a casa e riconoscere i costi e le spese che derivano da tali soggiorni quali spese di malattia e d'invalidità.

Anche i soggiorni temporanei in istituto o ospedale inferiori a 3 mesi possono causare ingenti spese e costi al beneficiario di PC.

L'obiettivo deve essere quello di consentire al beneficiario di PC di rientrare prima possibile al suo domicilio dopo il soggiorno in istituto o ospedale, in ossequio al principio di politica sanitaria in virtù del quale occorre privilegiare i trattamenti ambulatoriali rispetto a quelli stazionari. La proposta di prendere a carico le spese derivanti da tali soggiorni nel quadro delle PC quali spese di malattia e invalidità ci sembra, quindi, ragionevole.

Osserviamo comunque come, seppur in misura molto contenuta, il nuovo sistema impatterà finanziariamente sui Cantoni, che prendono a carico al 100% il rimborso delle spese di malattia e invalidità.

In conclusione, sosteniamo la proposta.

Misure volte a migliorare l'esecuzione **(capitolo 2.5 del rapporto esplicativo)**

Precisazione delle disposizioni sul termine d'attesa per i cittadini stranieri **(capitolo 2.5.1 del rapporto esplicativo)**

Si prevede di esplicitare nella LPC il termine d'attesa di 5 anni dei cittadini stranieri derivante dalla soppressione delle rendite straordinarie subentranti ad una rendita per superstiti o invalidità a seguito della 10.ma revisione dell'AVS.

La precisazione è sensata e la sosteniamo.

Precisazione delle disposizioni sulla dimora abituale in Svizzera **(capitolo 2.5.2 del rapporto esplicativo)**

Si prevede di precisare nella LPC che la dimora abituale è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero per più di 3 mesi consecutivi o se lascia la Svizzera per un periodo complessivamente superiore a 3 mesi nel corso di uno stesso anno civile.

Per gli organi di esecuzione delle PC è talvolta difficoltoso determinare se e per quale periodo una persona ha soggiornato all'estero. L'onere della prova incombe all'organo di esecuzione delle PC. La nuova regolamentazione può quindi essere d'ausilio agli stessi quando si tratta di chiarire se il diritto alle PC deve essere sospeso, ripristinato oppure soppresso. Essa consente di evitare versamenti indebiti.

Sosteniamo quindi quanto proposto.

Gli organi di esecuzione delle PC e gli organi cantonali di migrazione dovrebbero potersi scambiare informazioni e documenti, rispettivamente gli organi di esecuzione delle PC dovrebbero potersi rivolgere a tali organi cantonali per conoscere lo statuto di uno straniero. Attualmente non vi è una base legale che consenta tale scambio di dati.

La questione è stata affrontata dal deputato in consiglio Nazionale Daniele Pezzatti con la sua mozione del 6 maggio 2014(n. 14.3307) ed è anche stata esaminata nel pacchetto di misure supplementari "*Libera circolazione delle persone e immigrazione: misure nel settore della lotta agli abusi*", poste in consultazione nel 2014.

Riteniamo che la necessaria base legale per lo scambio automatico dei dati fra organi PC e autorità cantonali di migrazione debba essere integrata nell'attuale revisione delle PC.

Competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale **(capitolo 2.5.3 del rapporto esplicativo)**

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede che la competenza di determinare il diritto e versare la PC per le persone che vivono in istituto o ospedale è del Cantone nel quale la persona era domiciliata prima del ricovero, indipendentemente dal fatto che a quell'epoca essa beneficiasse già di PC o meno rispettivamente che al momento del ricovero il domicilio sia o meno stato trasferito.

La normativa proposta alleggerisce il carico amministrativo degli organi delle PC ed evita conflitti fra i Cantoni.

Sosteniamo quanto proposto.

**Accesso degli uffici PC al registro centrale delle rendite
(capitolo 2.5.4 del rapporto esplicativo)**

Si propone che gli organi di esecuzione delle PC possano attingere alle informazioni contenute nel registro centrale delle rendite, gestito dall'Ufficio centrale di compensazione.

Siamo favorevoli a quanto proposto.

**Qualità della procedura
(capitolo 2.5.5 del rapporto esplicativo)**

Con l'adeguamento messo in consultazione si propone di introdurre una base legale che consenta alla Confederazione di ridurre la sua partecipazione alle spese amministrative in caso di cattiva gestione da parte degli organi di esecuzione delle PC.

Le PC sono finanziate in misura del 30% dalla Confederazione e per il restante 70% dai Cantoni. La ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni conferisce a quest'ultimi il compito di vigilare sugli organi di esecuzione delle PC. Le basi legali di tale competenza sono contenute nelle disposizioni cantonali di esecuzione e complemento della LPC ed è sulla scorta delle stesse che gli organi di revisione procedono alle verifiche, rilevando eventuali mancanze nell'esecuzione da parte degli organi delle PC che vengono poi segnalate al Cantone di riferimento per porvi rimedio.

L'intento del Consiglio federale è di sanzionare eventuali carenze a livello esecutivo, riducendo la partecipazione federale alle spese amministrative, ciò che risulta essere in contrasto con il buon funzionamento dell'esecuzione dell'ordinamento sulle PC nei Cantoni. Si introduce inoltre un ulteriore livello di vigilanza, che implicherebbe per gli organi di esecuzione delle PC di sottoporre all'UFAS un certo numero di incarti per verifica. Quanto proposto genererebbe un ingiustificato impatto amministrativo e costi per i Cantoni e per la Confederazione. Il compito di verificare e, se necessario intervenire applicando delle sanzioni, in caso di non corretta applicazione della LPC e della relativa normativa cantonale spetta ai Cantoni. Dubitiamo fortemente che un intervento della Confederazione possa rimediare ad eventuali inadempienze da parte degli organi di esecuzione delle PC; con le direttive, l'UFAS ha già fornito un quadro normativo adeguato per applicare la LPC.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, siamo contrari alla proposta.

Rammentiamo, peraltro, che a livello federale già si sta valutando un adeguamento della vigilanza sul primo pilastro² che interessa l'AVS, le prestazioni complementari, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell'agricoltura, con l'obiettivo "*instaurare una vigilanza basata sui rischi e sui risultati, sul modello di quella dell'AI, in tutte le assicurazioni sociali, rafforzare la governance nel 1° pilastro e standardizzare maggiormente i sistemi d'informazione*", allo scopo dichiarato di "*gestire efficacemente l'attività esecutiva*" (vedi comunicato stampa in <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59858>). Riteniamo, quindi, che quanto proposto nel contesto della revisione della LPC rappresenti un doppione rispetto alle intenzioni del Consiglio federale quanto alla vigilanza sul primo pilastro.

² Il Consiglio federale ha così incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborare entro la fine del 2016 un avamprogetto da porre in consultazione.

Disposizioni transitorie

Si propone un regime transitorio di 3 anni in favore dei beneficiari di PC che, con il nuovo assetto legislativo, riceverebbero un importo di PC fortemente ridotto.

In pratica, con la norma transitoria proposta, per tutti i casi di PC corrente gli organi di esecuzione dovrebbero procedere ad una compensazione; inoltre, in pratica per 3 anni, coesisterebbero due regimi PC diversi, il precedente e il nuovo.

Non condividiamo quanto proposto, nell'ottica di un'applicazione snella della legge e in funzione degli inevitabili adeguamenti informatici che ne deriverebbero.

Riteniamo che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni debba essere fissata ad un giorno preciso (auspicabilmente il 1° gennaio 2019), come era – ad esempio – stato il caso con la nuova LPC entrata in vigore nel 2008.

ULTERIORI INDIRIZZI DI RIFORMA IN AMBITO PC

Introduzione di un valore soglia per la sostanza

Riteniamo che, nel contesto della attuale riforma delle PC, il principio della responsabilità individuale debba essere ulteriormente rafforzato. Dalle persone che dispongono di mezzi propri si deve poter esigere che consumino la loro sostanza, prima di poter attingere alle PC che sono finanziate tramite la fiscalità. Occorre evitare che le persone che dispongono di sufficienti mezzi propri da destinare al loro sostentamento possano beneficiare delle PC.

Proponiamo di introdurre nella legge un valore soglia di sostanza lorda, al di sopra del quale il diritto alle PC non deve essere accordato.

Chiediamo così al Legislatore federale di trovare una soluzione.

Tale proposta non genera trasferimenti di costi sulle prestazioni d'aiuto sociale. Superato il valore soglia di sostanza lorda, la persona potrebbe beneficiare delle PC.

Introduzione di un massimale di PC erogabile per le persone che vivono a casa

Riteniamo che anche per i beneficiari di PC che vivono al proprio domicilio debba essere introdotto un importo massimo di PC erogabile, come era il caso fino al 2008 e come è il caso per i beneficiari di PC che vivono in istituto per i quali, conformemente all'art. 10 cpv. 2 lett. a) LPC, i Cantoni possono determinare l'importo massimo della retta.

Come negli altri regimi d'assicurazione sociale, l'importo delle prestazioni sociali non dovrebbe essere più elevato rispetto al reddito sul quale tali prestazioni si fondano. È il caso delle indennità giornaliere (AI, IPG, militare, disoccupazione e infortuni), ove l'importo dell'indennità è inferiore al reddito che tali indennità vanno a sostituire. Il valore di riferimento è sempre l'80%. Per le rendite del primo e secondo pilastro la percentuale di sostituzione è del 60%; anche le rendite LAINF non coprono l'intera perdita di salario.

Nelle PC non è possibile riferirsi ad un reddito assicurato. In termini di garanzia del fabbisogno vitale, il parametro di riferimento dovrebbe allora essere la situazione di quelle persone che finanziano le PC, tramite le imposte sul loro reddito. Altrimenti detto: l'importo delle PC non dovrebbe essere più elevato rispetto a quello che potrebbe conseguire un cittadino me-

dio lavorando e pagando le sue imposte su tale reddito. I beneficiari di PC che vivono a casa, non dovrebbero quindi poter disporre, tramite le PC, di entrate superiori rispetto a quelle che potrebbe conseguire il cittadino medio lavorando.

In modo facile e trasparente, si potrebbe codificare l'importo massimo di PC erogabile nella LPC, come era il caso fino a fine 2007. Rammentiamo che le modifiche introdotte dal 01.01.2008 hanno generato un notevole aumento dei costi.

Per una persona che vive a casa, l'importo di riferimento corrisponderebbe a 4 volte l'importo minimo annuo della rendita ordinaria completa di vecchiaia: ai valori 2016 fr. 56'400 (1'175+12x4).

Il citato massimale sarebbe inferiore a quanto il beneficiario di PC potrebbe guadagnare lavorando. Non va però dimenticato che in questo caso, oltre alle PC, beneficerebbe delle rendite (primo e secondo pilastro), nonché di prestazioni di eventuali altre assicurazioni sociali. Inoltre, avrebbe diritto alla Ripam PC, all'esonero dal pagamento del canone radio-televisivo (Billag) e non pagherebbe imposte sulla PC.

Per le persone che vivono in istituto o ospedale, una sorta di massimale di PC erogabile esiste già, visto che i Cantoni – conformemente all'art. 10 cpv. 2 lett. a) LPC – possono determinare la retta massima.

In conclusione, proponiamo di introdurre un massimale di PC erogabile anche per le persone che vivono a casa.

La nostra proposta non compromette il minimo vitale e non trasferisce costi sulle prestazioni d'aiuto sociale. Dal punto di vista legislativo, va introdotta una specifica base legale nella LPC, che definisca il valore massimo.

ULTERIORI INDIRIZZI DI RIFORMA NON IN AMBITO PC

La riforma delle PC posta in consultazione è mirata ad ottimizzare e migliorare l'attuale regime. Essa non tocca però ulteriori settori che influenzano le PC, sia in termini materiali che finanziari. Riteniamo, quindi, che occorra sfruttare dell'attuale revisione della LPC per apportare ulteriori adeguamenti, allo scopo in particolare di considerare gli aspetti legati all'evoluzione della spesa.

Finanziamento delle cure di lunga durata: sgravio dei Cantoni

A seguito dell'evoluzione demografica, sempre più anziani devono essere collocati in istituto. La spesa PC per le persone in istituto è rilevante e aumenta più velocemente rispetto alle altre voci di spesa nelle PC. Le PC sono così, in pratica, diventate un'assicurazione di cure. È, quindi, urgente trovare una soluzione per ovviare a questa distorsione del sistema.

Con la legge federale del 13 giugno 2008 sul nuovo finanziamento delle cure, dal 2011 i Cantoni sono chiamati a prendere a carico le cure di lunga durata per tutti i cittadini, quindi ricchi e poveri, per la parte non assunta dalle casse malati (fortemente limitata) e considerata l'esigua partecipazione richiesta alle persone che beneficiano delle cure stesse.

I relativi costi annui sono dell'ordine di miliardi di franchi e il loro impatto sulle finanze cantonali è rilevante, senza che i Cantoni stessi possano influire sui relativi meccanismi. Far capo

alle imposte per finanziare le necessità di cure della classe media e dei ricchi non costituisce una risposta alle sfide con le quali è attualmente confrontata la nostra società.

Proponiamo di mettere in atto, a livello federale, una serie di misure mirate a migliorare il sistema del finanziamento delle cure.

È probabile che misure isolate generino una ripartizione unilaterale dei costi, che riteniamo politicamente insostenibile: in questo senso, è nostro parere che occorra ricercare una combinazione di possibili misure. In questo senso abbiamo appreso con soddisfazione che fra le priorità del Consiglio federale c'è il rapporto sulla strategia per le cure di lunga durata in adempimento del postulato Fehr del 15 giugno 2012 (n. 12.3604).

A nostro parere, il finanziamento delle cure rappresenta una sfida molto importante; la sfida svizzera di politica interna, che interessa la sanità e la socialità, alla quale deve essere data urgentemente una risposta.

Trasparenza e benchmarks

Proponiamo di coordinare con i Cantoni l'adozione di opportuni strumenti a sostegno della trasparenza e del benchmarks.

Suddivisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni

Lo scopo della nuova ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni introdotta con la NPC era sostanzialmente di politica finanziaria. Con la Nuova Perequazione finanziaria, il sistema delle PC e la relativa evoluzione dei costi non possono in pratica più essere controllati.

Un possibile rimedio potrebbe essere che **la Confederazione prenda a carico integralmente i costi legati alla copertura del fabbisogno ed i Cantoni le spese supplementari connesse con il collocamento in istituto**. Con ciò, si garantirebbe univocità nella copertura del fabbisogno vitale a livello svizzero nei termini dell'art. 112a della Costituzione federale.

Nel contempo, i Cantoni potrebbero disporre di un maggior margine di manovra in termini sociali e finanziari. È sulla scorta di queste considerazioni che dovrebbero indirizzarsi future suddivisioni dei compiti fra Confederazione e Cantoni nelle PC.

Sostegno della previdenza individuale (vincolata e facoltativa)

Con riferimento al citato art. 6 della Costituzione federale, il Consiglio di Stato reputa che anche il terzo pilastro debba essere sostenuto adeguatamente, in relazione al ruolo sempre più importante che sarà chiamato a svolgere nel mantenimento del tenore di vita dei futuri pensionati. Ciò va pure evidentemente a favore delle PC. E questo per diversi motivi.

- Secondo la Costituzione federale, il secondo pilastro, congiuntamente all'AVS, dovrebbe permettere all'assicurato di mantenere in misura appropriata il proprio tenore di vita una volta in pensione (art. 113 cpv. 2).

Di norma, si considera che il primo e il secondo pilastro dovrebbero garantire un tasso di sostituzione del 60% dell'ultimo salario.

Tuttavia, è noto che un tasso di sostituzione del 60% è troppo basso per consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato: per tale motivo, reputiamo che il terzo pilastro, oltre ad essere finalizzato a soddisfare i bisogni supplementari, dovrebbe essere

maggiormente valorizzato, anche nell'ottica del mantenimento del tenore di vita dei redditi soggetti alla LPP.

- Con la prima revisione della LPP si è già introdotto un abbassamento progressivo dell'aliquota di conversione dal 7,2% (in vigore fino al 31 dicembre 2004) al 6,8% (in vigore a partire dal 2013-2014). Tale riduzione implica una riduzione delle rendite del 6% circa, con conseguente necessità di rafforzare il risparmio privato.
- Il progetto di riforma 2020 introduce un ulteriore abbassamento dell'aliquota di conversione dal 6,8 al 6%, con una riduzione di circa il 12% delle future rendite. La riforma prevede l'introduzione di misure compensative per la generazione di transizione. L'importanza del terzo pilastro nel mantenimento di rendite adeguate dipenderà dalla reale capacità di queste misure di compensare l'abbassamento dell'aliquota. Più queste misure saranno efficaci, meno il terzo pilastro sarà chiamato ad intervenire in sostituzione del secondo pilastro.
- Dagli studi condotti nell'ambito della promozione dell'acquisto di un'abitazione primaria per mezzo del secondo pilastro emerge che sono soprattutto i redditi compresi tra i 60'000 e i 100'000 franchi che decidono di prelevare il loro capitale vecchiaia. Sorgono, a tale proposito, evidenti interrogativi sul rischio da parte dei redditi medi di poter mantenere il loro tenore di vita in età pensionabile o di dover ricorrere alle PC. Si evidenziano inoltre alcuni rischi di sotto-copertura pensionistica anche nell'ambito della promozione del passaggio ad una attività indipendente tramite il secondo pilastro.
- La maggiore flessibilizzazione delle carriere lavorative incide negativamente sulla capacità della popolazione attiva di accumulare un capitale di vecchiaia adeguato nell'ambito del secondo pilastro. In particolare, la maggiore flessibilizzazione delle carriere professionali aumenta il rischio di esposizione a periodi di vuoti contributivi.
- L'aumento dei divorzi, così come la diminuzione dei matrimoni, rendono più fragili le strutture familiari e il ricorso alla solidarietà familiare (costituzione di un risparmio familiare piuttosto che individuale con la combinazione di primo, secondo e terzo pilastro), diminuendo di conseguenza la capacità dei singoli individui di proteggersi dal rischio vecchiaia e aumentando l'esposizione al rischio di povertà in età pensionabile.

Preso atto della costante incertezza che ruota attorno alla costituzione di un capitale di vecchiaia adeguato (tramite primo e secondo pilastro) e alle maggiori difficoltà riscontrate nell'accesso al risparmio volontario, diventa importante integrare nella riforma anche il terzo pilastro, rendendolo più flessibile e più vicino alle reali possibilità di risparmio delle fasce di reddito medio-basse. In altri termini, si richiede che il terzo pilastro possa diventare un pilastro in grado di colmare le eventuali lacune accumulate nel secondo pilastro e non solo una forma di risparmio facoltativa volta a coprire i bisogni supplementari di risparmio dei lavoratori con carriere stabili e con redditi medio-alti.

Dagli studi condotti nell'ambito della copertura pensionistica della popolazione attiva occupata, si evince che attualmente il terzo pilastro è considerato piuttosto un bene di lusso e non uno strumento in grado di colmare le lacune nei confronti del secondo pilastro: sono infatti la stabilità della carriera professionale e la stabilità del reddito individuale/familiare i principali fattori della propensione ad avere un terzo pilastro. Non bisogna a tale proposito sottovalutare la tendenza delle famiglie con reddito medio-basso ad adottare comportamenti maggiormente rivolti al consumo e all'indebitamento piuttosto che al risparmio volontario; nella letteratura scientifica si parla di "razionalità limitata": anche quando gli individui si rendono conto della necessità di risparmiare, faticano ad aderire ad un piano di previdenza facoltativo a causa dell'elevata propensione al consumo.

Per tutti questi motivi, il nostro Cantone ritiene che le riforme che interessano la previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità (dall'AVS, alla PP, alle PC AVS/AI) debbano considerare anche il terzo pilastro e proporre delle soluzioni per incentivare maggiormente il risparmio privato dei redditi medio-bassi e delle persone con elevati rischi di sotto-copertura pensioni-

stica: lavoratori atipici e con carriere discontinue, soggetti divorziati, individui che hanno investito il secondo pilastro per avviare un'attività indipendente, individui e famiglie che hanno prelevato il secondo pilastro per l'acquisto di un'abitazione primaria.


CONCLUSIONI

Per garantire e assicurare durabilità alla sicurezza sociale svizzera è necessario assicurarne il finanziamento futuro. L'evoluzione demografica inciderà vieppiù sul nostro sistema previdenziale, in parte oggetto della consultazione, e sul nostro sistema sanitario. In altre parole, non solo le spese pensionistiche bensì anche quelle sanitarie continueranno ad aumentare. È necessario un approccio più esteso e globale; sistemico quindi, se vogliamo scongiurare il rischio di conflitto fra assicurati in termini di coesione sociale e fra livelli istituzionali in termini di equa assunzione delle spese fra Confederazione e Cantoni. Ciò va politicamente gestito.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c.:

- Pubblicazione in Internet
- Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza (dss-dir@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali, via C. Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona (carlo.marazza@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, viale Officina 6, 6500 Bellinzona (dss-dasf@ti.ch; sara.grignola@ti.ch);
- Centro dei sistemi informativi, via C. Salvioni 12a, 6500 Bellinzona (csi@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato, Residenza (can-scads@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (deputazione@ti.ch);

ALLEGATO 1

Preavviso generale del Cantone Ticino sulla riforma LPC

- In termini generali, gli adeguamenti posti ora in consultazione costituiscono un primo passo nella giusta direzione. Riteniamo però che, nel contesto dell'attuale riforma delle PC, debbano essere urgentemente messe in atto ulteriori misure mirate, in particolare, a contenere l'evoluzione della spesa.
- In funzione dell'anno 2022, la riforma delle PC dovrebbe consentire un contenimento della spesa superiore ai 171 mio previsti; ipotizziamo: una percentuale attorno al 7% della spesa attuale. La premessa è quella di evadere contemporaneamente la riforma in consultazione e, sospendendola, quella in discussione in Parlamento sui massimali d'affitto, ciò che consentirebbe di avere la visione completa per definire anche le priorità economiche. Diversamente la riforma PC sarebbe condizionata da un adeguamento puntuale degli importi massimi di pigione.
Questo approccio non intaccherebbe il principio costituzionale della garanzia del minimo vitale e non trasferirebbe oneri sull'assistenza sociale.

ALLEGATO 2

Sintesi del parere del Cantone Ticino sugli adeguamenti puntuali della LPC proposti dal Consiglio federale ed eventuali controproposte

Capitolo Rapporto esplicativo	Proposta del Consiglio federale	Preavviso del Cantone Ticino	Osservazioni
2.1.2.2	Versamento in capitale della previdenza professionale <u>Variante 1</u> Escludere la possibilità di liquidare in capitale l'aveve di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria, consentendo così solo il pagamento sotto forma di rendita <u>Variante 2</u> Consentire di riscuotere sotto forma di capitale al massimo il 50% dell'aveve di vecchiaia	Sosteniamo la variante 1	
2.1.1.3	Pagamento in contanti della prestazione d'uscita per l'avvio di un'attività indipendente Introdurre un divieto generalizzato di prelevare in capitale la prestazione d'uscita della previdenza professionale obbligatoria	Sosteniamo la proposta solo in parte	<ul style="list-style-type: none">- Non condividiamo l'introduzione del divieto generalizzato- Riteniamo opportuno introdurre una limitazione alle possibilità di prelievo (ad esempio, la metà del capitale accumulato)- Riteniamo necessario che il campo di applicazione personale del secondo pilastro in forma obbligatoria sia esteso ai lavoratori indipendenti con un reddito limitato

Capitolo Rapporto esplicativo	Proposta del Consiglio federale	Preavviso del Cantone Ticino	Osservazioni
2.1.2.2	<p>Abbassamento delle franchigie sulla sostanza complessiva</p> <p>Diminuire le franchigie a 30'000 per le persone sole e 50'000 per i coniugi, mantenendo invariate le altre franchigie (15'000 per i figli, risp. 112'500/300'0000 sulla sostanza immobiliare primaria abitata)</p>	<p>Sosteniamo il principio di abbassare le franchigie</p> <p>Riteniamo però che l'adeguamento debba interessare tutte le franchigie e non solo quelle previste dal Consiglio federale; per gli importi, cfr. colonna osservazioni</p>	<p>Proponiamo le seguenti franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25'000 per la persona sola - 40'000 per i coniugi - 15'000 per i figli - 112'500 per la sostanza immobiliare primaria abitata (anche se uno dei coniugi vive in istituto o in ospedale e l'altro vive in un immobile di proprietà di uno dei coniugi stessi oppure se il beneficiario di PC è titolare del diritto ad un AGI) <p>In alternativa, proponiamo di valutare la possibilità di poter gravare la sostanza immobiliare primaria abitata di un pegno immobiliare in favore delle PC</p>
2.1.3	<p>Computo della rinuncia a sostanza</p> <p>Riconoscere che vi è rinuncia a sostanza quando la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale, motivi gravi o dietro controprestazione adeguata</p> <p>Introdurre un limite annuo di consumo della sostanza corrispondente al 10% della sostanza stessa, risp. fr. 10'000 se la sostanza è inferiore a fr. 100'000</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	
2.1.4	<p>Calcolo della sostanza netta dei proprietari d'immobili</p> <p>Dedurre i debiti ipotecari dalla sola sostanza immobiliare e non dal valore della sostanza complessiva</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	Proponiamo che il valore della sostanza sia valutato in funzione della tassazione dell'imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonale

Capitolo Rapporto esplicativo	Proposta del Consiglio federale	Preavviso del Cantone Ticino	Osservazioni
2.1.5	Attribuzione della sostanza ai coniugi Computare maggiormente la sostanza comune nel calcolo PC del coniuge che vive in istituto/ospedale (3/4 in luogo di 1/2)	Siamo favorevoli a quanto proposto	
2.2.1.2	Effetto-soglia: adeguamento dell'importo minimo di PC (Ripam PC) <u>Nuovo art. 9 cpv. 1 lett. a) LPC</u> Prevedere che l'importo minimo della Ripam PC deve corrispondere all'importo massimo di Ripam ordinaria accordato dal Cantone <u>Nuovo art. 9 cpv. 1 lett. b) LPC</u> Il succitato importo deve corrispondere almeno al 60% del premio medio cantonale o della regione di premio	Siamo favorevoli al principio di rivedere l'assetto legislativo attuale: siamo però contrari all'adeguamento così come proposto	Reputiamo che spetti ai Cantoni di determinare l'importo minimo di PC (in termini di Ripam PC)
2.2.2.	Ulteriore effetto soglia da correggere per i coniugi beneficiari di PC con figli Il Consiglio federale non ha proposto alcuna correzione	Riteniamo che anche questo effetto soglia debba essere corretto nel contesto dell'attuale revisione della LPC	I coniugi beneficiari di PC con figli possono attualmente contare su un reddito più elevato rispetto ai coniugi con figli che non hanno diritto alla PC ma lavorano e conseguono un reddito insufficiente
2.2.2.3 2.2.2.5	Soppressione del computo privilegiato del reddito ipotetico dell'attività lucrativa Computare interamente (in luogo dei 2/3), per la persona invalide parzialmente e per il coniuge non invalido, al 100% il reddito ipotetico da lavoro	Siamo favorevoli a quanto proposto	Proponiamo che non solo il reddito ipotetico sia computato interamente ma anche il reddito effettivamente conseguito, sia per la persona parzialmente invalida beneficiaria di PC, che per il suo coniuge non invalido
2.2.3.1	Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale dei figli Il Consiglio federale non ha proposto alcun adeguamento	Chiediamo che vengano rivalutate le scale di equivalenza delle PC per quanto concerne gli importi destinati alla copertura del fabbisogno dei figli	

Capitolo Rapporto esplicativo	Proposta del Consiglio federale	Preavviso del Cantone Ticino	Osservazioni
2.3.1	<p>Computo del premio di cassa malati nel calcolo PC</p> <p>Accordare la facoltà ai Cantoni di computare (in luogo del premio forfettario) il premio effettivo di cassa malati quando questo è inferiore al premio medio</p>	<p>Siamo favorevoli al principio di rivedere l'assetto legislativo attuale: siamo però contrari all'adeguamento così come proposto</p>	<p>Riteniamo che spetti ai Cantoni di determinare quale importo computare a titolo di spesa per la cassa malati ai fini del calcolo della PC</p>
2.3.2	<p>Versamento dei premi e coordinamento con la Ripam</p> <p>Riconoscere la Ripam PC nell'ambito della lacuna di reddito: se la lacuna di reddito è inferiore al premio forfettario, riconoscere come Ripam PC solo l'importo corrispondente alla lacuna di reddito</p> <p>Per i casi con diritto alla PC retroattivo, computare l'eventuale Ripam ordinaria ricevuta quale reddito</p>	<p>Siamo favorevoli a quanto proposto</p> <p>Siamo contrari a questa proposta</p>	<p>Proponiamo di disciplinare quanto necessario nell'OPC in caso di versamento retroattivo</p>
2.3.3.	<p>Misure esaminate ma scartate dal Consiglio federale</p>	<p>Riteniamo che la variante 2, esaminata ma scartata dal Consiglio federale, debba essere considerata</p>	
2.4.1	<p>Computo della tassa giornaliera solo per i giorni effettivi nel calcolo delle PC</p> <p>Computare nella PC delle persone che vivono in istituto/ospedale l'importo della tassa giornaliera solo in pro rata dei giorni di permanenza in istituto (in luogo dell'intero mese)</p>	<p>Siamo favorevoli a quanto proposto</p>	

Capitolo Rapporto esplicativo	Proposta del Consiglio federale	Preavviso del Cantone Ticino	Osservazioni
2.4.2	<p>Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per le cure in istituto</p> <p>Non riconoscere (più) quale spesa la partecipazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai costi delle prestazioni sanitarie in caso di soggiorno in istituto</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	
2.4.3	<p>Soggiorno temporaneo in istituto</p> <p>Applicare alle persone che risiedono temporaneamente in istituto/ospedale fino a un massimo di 3 mesi il metodo di calcolo delle persone che vivono a casa</p> <p>Riconoscere le spese che ne derivano tramite il rimborso delle spese di malattia/invalidità</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	Il travaso dei costi sulle spese di malattia/invalidità PC è molto limitato
2.5.1	<p>Precisazione delle disposizioni sul termine d'attesa per i cittadini stranieri</p> <p>Esplicitare nella LPC il termine di attesa di 5 anni che si applica ai cittadini stranieri con la 10.ma revisione dell'AVS</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	
2.5.2	<p>Precisazione delle disposizioni sulla dimora abituale in Svizzera</p> <p>Precisare nella LPC le regole per considerare interrotta la residenza in Svizzera</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	Proponiamo di introdurre anche la necessaria base legale per lo scambio automatico di dati fra organi di esecuzione delle PC e autorità cantonali di migrazione (già evasa in procedura di consultazione nel 2014) nel contesto dell'attuale riforma delle PC

Capitolo Rapporto esplicativo	Proposta del Consiglio federale	Preavviso del Cantone Ticino	Osservazioni
2.5.3	<p>Competenza per le persone che vivono in istituto/ospedale</p> <p>Accordare la competenza sulle PC agli organi d'esecuzione del domicilio della persona prima del ricovero in istituto/ospedale (indipendentemente se già beneficiava di PC o meno a quel momento e anche se al ricovero in istituto il domicilio è stato trasferito)</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	
2.5.4	<p>Accesso dei Servizi PC al registro centrale delle rendite</p> <p>Consentire agli organi di esecuzione delle PC di accedere al registro</p>	Siamo favorevoli a quanto proposto	
2.5.5	<p>Qualità della procedura</p> <p>Introdurre una base legale che consenta alla Confederazione, a titolo di "sanzione", di ridurre la sua partecipazione alle spese amministrative in caso di cattiva gestione da parte dell'organo di esecuzione delle PC</p>	Siamo contrari alla proposta	La vigilanza sugli organi di esecuzione delle PC spetta ai Cantoni e non alla Confederazione
	<p>Disposizioni transitorie</p> <p>Introdurre un regime transitorio di 3 anni</p>	Siamo contrari a quanto proposto	Riteniamo che l'entrata in vigore delle nuove normative debba essere fissata ad un giorno preciso

ALLEGATO 3

Sintesi delle ulteriori proposte di adeguamento del Cantone Ticino: in ambito LPC

Proposte del Consiglio di Stato in ambito LPC	Motivazioni
Introdurre nella legge un valore soglia di sostanza lorda , al di sopra del quale il diritto alla PC non è dato	<ul style="list-style-type: none">- Dalle persone che dispongono di mezzi propri si può esigere un consumo di sostanza prima di poter accedere alla PC (principio della responsabilità individuale)- La proposta non genera trasferimenti sulle prestazioni d'aiuto sociale- La proposta non richiede un consumo di sostanza in tempi brevi
Introdurre un massimale di PC erogabile	<ul style="list-style-type: none">- Evitare che un beneficiario di PC riceva di più di una persona che lavora- Per le persone che vivono in istituto, il massimale di PC erogabile di fatto esiste già (visto che è facoltà dei Cantoni di determinare la retta massima)- La proposta non genera trasferimenti sulle prestazioni d'aiuto sociale

ALLEGATO 4

Sintesi delle ulteriori proposte di adeguamento del Cantone Ticino: non in ambito LPC

Proposte del Consiglio di Stato al di fuori della LPC	Motivazioni
<p>Sgravio dei Cantoni nel finanziamento delle cure di lunga durata</p> <p>Introdurre adeguamenti per evitare che i Cantoni debbano prendere a carico, tramite le PC, le spese di cura di lunga durata</p> <p>In questo senso aspettiamo con interesse il rapporto del Consiglio federale sulla strategia per le cure di lunga durata in adempimento del postulato Fehr del 15 giugno 2012 (12.3604).</p>	<ul style="list-style-type: none">- Le PC non devono costituire un'assicurazione di cure
<p>Trasparenza e benchmarck</p> <p>Adottare regole chiare, valide a livello svizzero, per la contabilità e la gestione degli istituti, coordinandole con i Cantoni</p>	<ul style="list-style-type: none">- Applicare regole chiare ed univoche per il controllo
<p>Suddivisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni</p> <p>Suddividere in modo chiaro i compiti fra Confederazione e Cantoni</p> <p><u>Ipotesi di lavoro</u> La Confederazione assume il 100% dei costi legati alla copertura del fabbisogno; i Cantoni prendono a carico le spese supplementari legate al collocamento in istituto</p>	<ul style="list-style-type: none">- Garantire univocità nella copertura del fabbisogno a livello svizzero- Rispettare il mandato costituzionale di cui all'art. 112a della Costituzione federale
<p>Sostegno della previdenza individuale (vincolata e facoltativa)</p> <p>Valorizzare anche il terzo pilastro</p>	<ul style="list-style-type: none">- Rendere il terzo pilastro più flessibile e vicino alle reali possibilità di risparmio della fasce di reddito medio-basse, per fare in modo che esso possa compensare le eventuali lacune accumulate nel secondo pilastro- Incentivare il risparmio volontario e contenere la propensione al consumo, in particolare per i lavoratori atipici e con carriere discontinue, i soggetti divorziati, le persone che hanno investito il secondo pilastro per avviare un'attività indipendente, le persone e le famiglie che hanno prelevato il secondo pilastro per acquistare l'abitazione primaria